DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 6

Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Versione in vigore dal 4 maggio 2001, non più in vigore dal 18 dicembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cremazione-e-dispersione-delle-ceneri/art-6-programmazione-regionale-costruzione-e-gestione-dei-crematori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it